

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Art. 1

La biblioteca del Comune di Cannobio, istituita con delibera del Consiglio Comunale n.135 del 29/6/1982, a norma della L.R. n.78 del 19/12/1978 è un servizio comunale avente lo scopo di:

- a) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
- b) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
- c) stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
- d) favorire l'attuazione del diritto di studio;
- e) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo nonché i documenti di interesse locale;
- f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;

Art. 2

Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente la biblioteca è dotata di un fondo librario.

Il Comune si propone di dotare in futuro la biblioteca di altro materiale (riviste, periodici, dischi, nastri, ecc.)

Il fondo librario e l'altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati. A tale scopo la biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico di entrata, del catalogo di alfabeto per autori, oltre a cataloghi per i materiali speciali (periodici, cassette, dischi, ecc.).

I libri saranno sistemati in scaffalatura secondo la classificazione decimale Dewey.

La biblioteca organizzerà e ospiterà attività e manifestazioni culturali.

Art. 3

Le spese necessarie per il personale della biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali per l'arredamento, per la manutenzione, l'illuminazione il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune ed inserite in apposito capitolo del Bilancio.

La regione potrà intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il sistema bibliotecario.

Art. 4

L'uso pubblico della biblioteca è totalmente gratuito.

Art. 5

Il funzionamento della biblioteca è affidato a un responsabile di biblioteca.

L'incarico è assegnato tenendo conto delle attitudini e delle idoneità al lavoro specifico.

Art. 6

Il responsabile di biblioteca adempie alle seguenti mansioni:

- a) è responsabile del buon funzionamento dell'istituto, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari;
- b) è consegnatario dei volumi, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione e il buon uso dei medesimi;
- c) dà attuazione al programma di attività culturali, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, approvato dal Consiglio Comunale;

- d) tiene i contatti con l'amministrazione comunale, con gli enti che operano nell'ambito del Comune in capo culturale e in particolare con le scuole;
- e) si mantiene in costante contatto con gli Uffici Regionali competenti e con la direzione del sistema bibliotecario di appartenenza;
- f) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di biblioteca;
- g) fa osservare le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 7

Alla biblioteca è preposto un Consiglio di cui fanno parte 3 membri rappresentanti il Consiglio Comunale, garantendo la presenza della minoranza; da un membro rappresentante gli istituti scolastici, designato dagli organismi competenti, un membro rappresentante le associazioni culturali esistenti nel territorio comunale, designato dalle competenti organizzazioni ed associazioni; un membro rappresentante gli utenti, designato dall'assemblea della Comunità Montana; un membro rappresentante il Museo Promozionale di Cultura, e l'assessore alla cultura.

Partecipa inoltre alle sedute del Consiglio il Responsabile di biblioteca, con voto consultivo e funzioni di segretario.

I membri del Consiglio di Biblioteca sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei rispettivi organismi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio comunale.

Alle riunioni viene invitato e può partecipare il direttore del sistema o un suo rappresentante.

Il Consiglio di Biblioteca decade con il Consiglio Comunale.

Art. 8

Il Consiglio di Biblioteca, come primo atto dopo la costituzione, elegge a maggioranza semplice fra i suoi membri, escluso l'assessore, il presidente.

Il Consiglio di Biblioteca si riunisce regolarmente una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9

Il consiglio di biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila sul funzionamento della biblioteca;
- b) propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale nonché i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali o di altri enti e per la scelta di materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;
- c) presenta al Consiglio comunale entro il 15 settembre una relazione sull'attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonché le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della biblioteca, in base all'art.6 della L.R. n. 78 del 19/12/1978;
- d) presenza eventuale al Consiglio Comunale, due volte all'anno, entro il 15 febbraio e il 15 settembre, richiesta di servizi o finanziamenti per attività culturali, in base all'art.6 della L.R. del 28/8/1978;
- e) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario o l'eventuale disinfestazione e disinfestazione del materiale;
- f) propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o aggiornamenti del regolamento;
- g) decide i criteri per lo scambio di duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto, previo parere scritto dell'Ufficio Regionale competente;
- h) propone al Consiglio comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti a favore della biblioteca;
- i) nomina i rappresentanti al Consiglio di sistema e partecipa per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del sistema.

Art. 10

La biblioteca dovrà rimanere aperta non meno di 2 giorni alla settimana per un totale minimo di 6 ore settimanali, tenendo conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione.

Art. 11

L'accesso alla biblioteca e la fruizione dei servizi sono liberi a tutti, e tutti sono tenuti a un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.

E' vietato fumare nei locali accessibili al pubblico.

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini che ne presentino domanda su apposito modulo, corredata da un documento di identità e per i minori di 14 anni, dall'assenso del genitore o chi ne fa le veci.

Per i dimoranti temporanei ed i turisti sarà richiesto un deposito cauzionale.

Il prestito è gratuito. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale.

Art. 12

Il materiale di consultazione o l'altro materiale di cui la biblioteca verrà dotata, sono esclusi dal prestito. Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta scritta specifica. (ad es. per mostre o per pubblicazioni).

Art. 13

Di regola non vengono concessi in prestito più di 3 volumi per volta.

Art. 14

La durata del prestito di regola è determinata in 30 giorni.

E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinare allo scadere del termine, purchè altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

Art. 15

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a osservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la durata di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti.

Art. 16

Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati.

In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto a acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore.

Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Consiglio.

L'utente che sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla biblioteca. Il Consiglio di Biblioteca deciderà sulla durata di esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rischi grave pregiudizio al buon funzionamento e all'integrità dell'istituto.

Art. 17

La biblioteca effettua il prestito esterno attraverso il centro rete.